

FIUME IN DIFESA DELLA SUA AUTONOMIA AL PRINCIPIO DEL SECOLO XVII (1601—1608)

(Continuazione e fine. Vedi CORVINA, volumi XI—XII, XIII—XIV e XIX—XX).

X.

Dopo tante peripezie, l'anno 1604 si aprì già sotto auspici più favorevoli. Il cancelliere Flaminio Manlio, oratore del comune, ritornato da Graz al principio dell'anno con buone notizie, riferì sull'esito della sua missione nella seduta del 5 gennaio, comunicando al consiglio che l'arciduca aveva già nominato una nuova commissione, composta da *Andrea Paradeiser*, *Lodovico Colloredo* e *Daniele Francol*, capitano di Segna. (Questa era già la terza commissione designata: come abbiamo visto, la prima era composta da *Andrea Raunacher* e *Giovani Zivcovich* — al quale poi venne sostituito dietro istanza dei Fiumani *Bernardino Barbo*, capitano di Pisino; — la seconda da *Ermanno de Attimis*, *Andrea Paradeiser* e *Niccolò Castaldo*, già esattore di Trieste — contro quest'ultimo i Fiumani avevano fatto obiezioni, perchè reputato parziale in favore del Paar; — nella terza commissione presentemente delegata restò della seconda il solo *Paradeiser*; gli altri due: *Colloredo* e *Francol* erano nuovi.) A questa nuova commissione era demandata tutta la questione con l'ordine di recarsi *immediatamente* a Fiume per l'esame dei fatti e per ulteriore rapporto.

Inoltre — secondo altra informazione del Manlio — era stato ordinato al capitano di non offendere nessuno nè con parole, nè con atti.¹²⁹

Il Consiglio, preso nota di queste decisioni arciducali, si radunò di nuovo dieci giorni dopo (15 gennaio) per prendere i necessari provvedimenti in vista del prossimo sperato arrivo della commissione deputata. In questa seduta fu deciso, dietro proposta del giudice, di nominare due procuratori per curare la difesa della comunità dinanzi ai commissari ed eventualmente

sollecitarli; e quest'incarico fu conferito ai due giudici quali rappresentanti tutto il comune, coll'autorizzazione di aggiungersi anche il cancelliere Manlio.

Ma ancora nella stessa seduta fu data lettura a una imperiosa commissione del capitano Paar, presentata dal luogotenente, con la quale s'ingiungeva ai magistrati di prestargli «giusta obbedienza». Il Consiglio decise di mandare per risposta al luogotenente il seguente scritto vergato dal cancelliere in termini di aspro rimprovero:

«Eccelso Signor Locotenente,

Noi Giudici, Minor et Maggior Consiglio et Cancelliere di questa Terra di Fiume, per risposta ricercata da V. S. sopra la commissione hieri presentata, ne li dicemo colla presente: che havendone il sig. Capitano Giovanni Federico de Par in voce et in carta in diversi tempi imputati di sollevatori, conspiratori, ribelli et traditori et minacciato di fondi di torre, di corda, et sino di forza et perciò da sè stesso dichiarato et fattosi sospetto ed inimico a noi et a tutta la nostra Comunità, sì come ne siamo doluti et proposti particolari gravami sopra ciò a Sua Serenissima Altezza, nostro Signor et Principe Clementissimo, et havemo riportate commissioni et decreti espressi da quella ultimamente . . . che debba et in parole et in fatti astenersi in tutto da ogni molestia, sforzo et offesa contro di noi et li nostri, et ciò sino all'espeditone della già deputata tra lui et noi commissione delli Signori Commissari, però non potemo noi confidar la nostra vita, nè nessuna legge n'astrengere, nè meno è benigna mente et volere di S. S. A., in mano d'uno che ne cerca levarla et l'honore insieme; et sì come siamo stati sempre obedientissimi alli gratiosi mandati et commissioni di S. S. A., così saremo anco per l'avvenire come fedelissimi sudditi, ma d'andar in Castello (al quale, per far una nova spaventevole prigione, ha levato la difesa, facendo calar per una corda li poveri nostri concittadini et consiglieri giù in fondo oscurissimo et fetidissimo, come fece a messer Francesco Chnesich, nostro concittadino e consigliere) nessuno per le precedenti minaccie si tiene sicuro che per odio et vendetta non facesse gettar qualch'uno dentro, acciò miseramente mora; — sì come con nostre humili suppliche havemo il tutto notificato a S. S. A., dalla quale per nostra sicurezza et acciò non eseguisca le sue minaccie contro qualch'uno di noi, havemo riportato la predetta gratiosa resolutione che s'astenghi in tutto, nè in parole, nè in fatti d'offender nè travagliar nessuno di noi. La quale Arciducal decisione con la commissione dal detto sig. Capitano impetrata non viene in conto alcuna levata, nè a quella derogata, dicendosi

che se li debba prestar ogni giusta obediienza; non essendo nè giusto, nè conveniente, che nessuno confidi la propria vita in mano d'un suo inimico che minaccia con nove crudelissime prigioni, con corda et forca (come havemo detto) levargliela: tanto maggiormente che nell'amministrazione della santa giustizia havemo l'Ecc. sig. Vicario et Giudice di Maleficii, il quale a nome di S. S. A. deve administrarla a tutti, sopra che a esso sig. Capitano è stato, sotto li 29 del mese di settembre prossimo passato, severamente commesso che non debba in conto alcuno impedirli, ma lasciar che abbia il suo corso; di maniera che, essendoci il Giudice ordinario di S. S. A. che deve administrar la giustizia, al sig. Capitano viene commesso che non lo debba impedire, nè ingerirsi nell'ufficio suo; ne segue necessariamente che esso sig. Capitano non debba ingerirsi, nè far mandati penali.»

In chiusa dello scritto dichiarano che per quanto l'obbedienza richiesta si riferisca alla difesa della città contro il nemico, non hanno bisogno di ordini speciali, come hanno dimostrato negli anni passati, quando difesero la città senza capitano «*dalla potenza dell'armata veneta quando le galere per mare con colpi grandissimi d'artellaria battevano le nostre case et l'esercito dall'altro canto sbarcato in terra veniva per darne l'assalto et virilmente usciti in campo l'havemo scacciato et più che in fretta fatto fuggir et ritirar nelle loro barche*»; — ma per ora non intendono andare in Castello. (La data è del 15 gennaio, giorno della seduta.)

Approvato il testo di questa risposta da mandarsi al vice-capitano, il Consiglio passò alla lettura d'una supplica da presentarsi all'arciduca, nella quale si lagnavano dell'ordine capitanoale or ora ricevuto dicendo che il capitano approfittava del ritardo della Commissione per tormentare ancora i cittadini ed allegavano in prova una copia della lettera precedente, pregando l'arciduca di ordinare ai commissari di non ritardare più oltre la loro venuta. Approvata anche questa, si decise di mandarla a Graz per mezzo d'un fante.¹³⁰

Il fante andò difatti a Graz, dove consegnò la supplica e ritornò con una risoluzione sovrana che conferiva l'incarico d'un'investigazione della vertenza ad una nuova commissione (oramai la *quarta*) composta dal conte *Raimondo della Torre, Ermanno de Attimis* (già delegato nella seconda) e «*Joseffo de Neuhaus, come commissari di nuovo deputati*».

Questa risoluzione arciducuale fu presentata al consiglio nella seduta del 25 febbraio 1604; e il giudice Cuntalich propose di mandare con questa commissione ai commissari un delegato

del consiglio municipale per dare informazioni e sollecitare l'intervento, designando a quest'incarico i consiglieri *Giovanni Padovano* e *Francesco Chnesich*. Il consiglio, passato a votazione, decise per 24 ballotte che si mandasse il Padovano (contro il Chnesich vi furono 11 ballotte).¹³¹

Il Padovano, in qualità di mandatario del comune, si recò a Gorizia incontro ai commissari; però questi gli risposero che non potevano venir subito. Egli ritornò dunque con questo messaggio; e alla fine del mese di marzo fu indetta una seduta per sentire la sua relazione.

Ma intanto ai 24 marzo — dopo un'assenza di un anno e tre mesi — era ritornato anche il capitano per essere presente alle trattative. Egli per altro sparse la notizia che la delega dell'attuale commissione non era valida, ma si dovesse riconoscere competente la commissione previamente delegata (Colloredo, Paradeiser e Francol).

Il consiglio si riunì a seduta due giorni dopo l'arrivo del capitano (26 marzo). Il giudice Cuntalich comunicò al consiglio un nuovo decreto arciducale diretto al consiglio, al vicario e al cancelliere, col quale si commetteva che al capitano si prestasse «ogni giusta obbedienza» (commissione impetrata senza dubbio dal capitano prima della sua partenza per Fiume); ciò che però pare non avesse fatto grande impressione, poichè il giudice, dopo aver riferito il messaggio del Padovano intorno al ritardo della venuta dei commissari, si rivolse di nuovo contro il capitano, dicendo che questi «*venuto qui hieri ha dato ad intendere che non sono stati deputati i detti signori, ma si deve star alla prima Commissione, — unicamente per tirare in lungo e burlar la città; ma questi signori (Colloredo, Paradeiser e Francol) si sono rifiutati di accettar il suo invito*». E dopo di ciò partecipò al consiglio che il capitano, appena venuto, aveva di nuovo proibito al cavaliere e agli ufficiali del comune di obbedire al vicario.

Avendo fatto queste comunicazioni, il giudice propose che si mandasse ora un oratore all'arciduca per pregarlo di liberare infine la città «*senz'altre commissioni*» e che intanto si negasse al capitano ogni obbedienza in affari di giustizia, e che nessuno fosse obbligato a recarsi in castello; si facessero in oltre lagnanze perchè il capitano aveva fatto chiuder le porte della città senza ragione. A questa proposta non si oppose che il giudice capitano Jacomini; messa ai voti, venne accettata con 35 voti contro 7. Indi si procedette all'elezione dell'oratore da mandarsi a Graz;

e fu eletto il consigliere *Giovanni Logar*.¹³² (Il verbale contiene i nomi dei 42 consiglieri presenti.)¹³³

Cinque giorni dopo (31 marzo) il consiglio si riunì di nuovo per sentire la nuova supplica, preparata dal cancelliere Manlio Uditala, il giudice Jacomini propose una modificazione del punto riferentesi alla proibizione imposta al cavaliere, ma il consiglio respinse la modificazione, approvando il testo originale invariato con 31 voti contro 5. — Indi il giudice Cuntalich propose di aggiungere ancora nella supplica il gravame che il capitano «*proibisce alli nostri vicini di Buccari et Tersatto che non possano portar dentro nella terra archibusi, li quali (vicini) nell'occasione di guerre sono stati pronti di venir a difesa di questa Terra a tempo che li Veneziani n'haveano assediato, per metter diffidenza tra noi et dei vicini, et acciò un'altra volta quando fusse bisogno non venissero in nostro aiuto; et dall'altro canto esso sig. Capitano permette che un veneziano suo servitore porti per la terra pistole et archibusi piccoli prohibiti*». — E questa proposta fu accettata con ballotte 33 contro 3.

Ecco il testo della nuova supplica approvata e spedita :

«(Serenissimo ecc.) Grande invero è l'infelicità et patientia nostra insieme col sig. Capitano *Giovanni Federico de Par*; perciocchè, tenendone in tante maniere gravati et oppressi, non volendo obedire, anzi, espressamente sprezzando tanti seriosi mandati di V. A. S., violando le nostre leggi municipali et finalmente in voce et in carta infamandone di sollevatori, conspiratori, ribelli et traditori, non potemo per giustitia redur a fine et giustificar li nostri gravami in più volte a V. S. A. proposti, perchè col haver fatto mutar tanti commissari non si sa più hormai in chi resti, et [se] si possi (ot) tenere che abbiamo da veder et finir questa causa; poichè mentre noi credevamo che la commissione di V. S. A., mandata ultimamente alli signori Illustrissimi Conte Raimondo della Torre, Lodovico Coloredo, Hermannno di Attimis et Jac. [sic!] Neuhaus — come per copia di quella A) — dovesse haver effetto, è venuto detto sig. de Par qui in Fiume alli 24 del presente mese di Marzo, dando ad intender che non è vero che li predetti signori siano stati deputati commissari, ma gli altri, cioè gli signori Coloredo predetto, Andrea Paradeiser et Capitano di Segna; et non di meno nella predetta commissione — riportatane dal nostro fante che con nostre humil suppliche havemo li giorni passati mandato a V. S. A. per sollecitare l'espeditone di questa causa — dice il contrario et sopra quella ne scriveno detti Signori [che] non volevano dar la loro informatione a V. S. A. — Per il che s'havemo giusta causa d'esclamare et dolerne con detto sig. Capitano,

che con tal mezzi cerca di stancheggiarne et farne espendere a ruina della nostra povera comunità, lasciamo benignamente considerarlo a V. S. A.; cercando dall'altro canto con commissioni astrengerne all'obediienza per poterne a suo modo con il braccio di superiorità strapazzare et eseguire le minacce che per il passato in diversi lochi ha sparso et hoggi va spargendo, di volerne castigare et vendicarsi, perchè ne siamo doluti a V. S. A. contro di lui et proposto gravami delli tanti torti che n'ha fatto.

«Et perchè in tutte le commissioni che in questo proposito d'obediienza n'ha fatto presentare havemo trovato la clausula conditionale, cioè che li prestiamo ogni giusta et ragionevole obediienza, havemo determinato in esecuzione di detta commissione che noi non potemo nè dovemo render obediienza al detto sig. Capitano nelle cause concernente l'administratione della giustitia, perchè quelle tutte s'aspettano al foro del Sig. Vicario et Giudice di Maleficii di V. S. A. in questa Terra, come Giudice ordinario per la forma di nostri Statuti, et perchè con scritto decreto V. S. A. sotto li 29 di settembre dell'anno passato gl'ha commesso che non debba impedire il corso della santa giustitia, nè ingerirsi di quella — come per copia di detto decreto B) appare —; ne meno è cosa giusta che sia astretto nessuno d'andar da lui in Castello, per il sospetto che giustamente havemo della spaventevol prigione che di torre ha fatto far in esso Castello, nella quale ha minacciato di voler far miseramente morire alquanti poveri nostri concittadini fidelissimi sudditi di V. S. A.; — nel resto se li presterà quella obediienza giusta che si conviene; del che havemo subito dato conto all'Illustrissimo Sig. Paradaiser sopra-scritto, uno di suoi commissari».

Lo scritto aggiunge ancora che il sopra detto Andrea Paradaiser, venuto in città, ne era partito dichiarando che non intendeva più occuparsi della causa; provvedesse dunque l'arciduca di por fine al tormento della città «senz'altri commissari». Si lagna inoltre che il capitano tiene chiuse le porte della città a suo capriccio (il sabato prossimo passato sino a mezzogiorno), impedendo di uscir a lavorare e tenendo i cittadini prigionieri, e per di più suscita diffidenza fra i cittadini e quelli del Vinodol e Tersatto con proibire a questi di entrar armati in città; e poi continua ad ingerirsi nell'amministrazione della giustizia (appar allegato C.), avendo giorni fa rimproverato il cavaliere per aver arrestato un pescatore per ordine del vicario.

Letto ed approvato questo testo, si procedette alla redazione delle istruzioni e lettere credenziali dell'oratore Logar.¹³⁴

Intanto il capitano, che si trovava a Fiume, faceva di tutto per sventare i decisi del consiglio, conferendo da parte sua il titolo di cancelliere a *Marcantonio Calvucci* (prima da lui multato, poi rientrato nelle sue grazie), facendo interrogare cittadini e consiglieri ed istruendo un processo per sapere i fondamenti e i testimoni delle accuse contro di lui formate ed impedendo infine la partenza dell'oratore nominato.

Dopo partito il capitano, il giudice Cuntalich espose tutti questi gravami nel consiglio radunatosi a seduta il mese seguente (6 aprile 1604). Si decise di formular querele anche su questi fatti e spedirle per mezzo d'un fante.

Nello stesso tempo partì anche l'oratore designato, il consigliere Logar, e questa volta si riuscì ad ottenere il desiderato modo di risolvere la questione. Nella seduta tenutasi un mese dopo ai 9 maggio l'oratore potè riferire che la questione sarebbe risolta, senza l'intervento di commissioni, dalla stessa Reggenza a Graz; si mandassero dunque subito i gravami, i quali verranno prima comunicati al capitano per sua norma; indi si fisserà il termine della trattazione, alla quale il consiglio si potrà far rappresentare da alcuni cittadini bene informati. Intanto al capitano fu ordinato nuovamente di astenersi «*da ogni novità*».

Pochi giorni dopo (13 maggio) il consiglio, radunatosi in seduta, fece dar lettura del relativo mandato dell'arciduca (dd. 10 aprile) e della Reggenza (dd. 21 aprile 1604),¹³⁵ dando poi incarico al Consiglio Minore di eleggere i procuratori per sostenere le querele contro il Paar davanti alla Reggenza di Graz e di formulare i gravami da presentarsi.

Il Consiglio Minore si mise tosto all'opera, designando ancora nel medesimo giorno i sei procuratori, e segnatamente: *Andrea Jurkovich*,¹³⁶ *Antonio Russevich*,¹³⁷ *Giovanni Padovano*,¹³⁸ *Bartolomeo Urbano*,¹³⁹ *Luca Zeladia*¹⁴⁰ e il cancelliere *Flaminio Manlio*. Avendo rinunciato all'incarico Luca Zeladia per legittimi motivi, gli si sostituì temporaneamente *Niccolò Cucich*. Indi si stabilì il testo della lettera di procura.¹⁴¹

La definitiva formulazione delle lagnanze per le varie angarie patite oramai per il corso di *tre anni consecutivi* fu differita al prosimo mese. Il Consiglio Minore si riunì a questo scopo ai 3 giugno 1604. Il testo, elaborato dal valente Manlio, espose le lagnanze nella stessa maniera che s'era fatto nelle querele antecedenti, tacciando il capitano di «*tiranno*» e chiedendo infine la sua deposizione e la *nomina d'un altro capitano «che con amore e carità viva con noi»*.¹⁴²

Il giorno dopo (4 giugno) questo testo fu sottoposto all'approvazione del Consiglio plenario (Maggiore e Minore). Il giudice capitanale protestò bensì contro il termine di «*tiranno*», ma il Consiglio decise che *fosse mantenuta quest'espressione*.¹⁴³

Verso la fine del mese i procuratori eletti partirono per Graz; arrivati ai 25 giugno, presentarono l'atto d'accusa, il quale poi fu comunicato al capitano per presentare le sue difese. Il Paar però cercò di tirare la cosa in lungo, opponendosi anzitutto al riconoscimento dei delegati; non essendo riuscito in questo, presentò infine la sua risposta piena di controaccuse, la quale fu consegnata ai procuratori del comune appena un mese dopo il loro arrivo. Essendosi trascinato l'affare tanto in lungo, due dei procuratori (*Padovano* e *Zeladia*) ritornarono, mentre i tre procuratori rimasti (*Manlio*, *Jurcovich* e *Russevich*) inviarono una lettera d'informazione, domandando un ulteriore invio di danari per le spese emergenti.

Il Consiglio venne informato di tutto ciò nella seduta del 30 luglio dal giudice Cuntalich, previa protesta contro la seduta da parte del giudice capitanale Jacomino, il quale si lagnava che il giudice Cuntalich s'era rifiutato di mostrargli prima la lettera inviata da Graz dai tre procuratori rimastivi. Il Consiglio però, non badando alla protesta, prese a notizia le comunicazioni e decise di provvedere per le spese.¹⁴⁴

Nel mese di agosto non si tenne seduta, ma si ritornò alla questione nella seduta del 20 settembre. I procuratori Padovano e Zeladia, partiti di nuovo per Graz, ne erano ritornati portando una nuova lettera. Il giudice Cuntalich, ad onta della reiterata protesta del giudice capitanale, ne fece dar lettura; e il consiglio ne venne informato che il capitano «*si burlava della vantata fedeltà dei Fiumani*», negando le difficoltà e i danni subiti dai Veneziani in una sua scrittura di venti fogli, piena di calunnie. I delegati volevano dapprima rispondere a tutto questo a voce in udienza, ma poichè questa si trascinava in lungo, intendevano farlo in iscritto. Per evitare le forti spese, ritenevano più conveniente che un solo procuratore restasse a Graz.

Il Consiglio decise a questo proposito di procurare il denaro necessario per le spese incontrate dai procuratori; e in pari tempo il giudice del popolo dichiarò di non riconoscere il Jacomino, giudice capitanale, come rappresentante del capitano, imperocchè il vicecapitano gli aveva già sostituito il fontigaro Girolamo Hoff.¹⁴⁵

I procuratori rimasti in tal guisa a Graz intanto non per-

dettero tempo e presentarono all'arciduca una nuova supplica del seguente tenore :

«(Serenissimo ecc.) Perche intendemo che il sig. Capitano Giovanni Federico de Paar cerca di cavar commissioni hora da V. S. A. alla nostra Communità et Consiglio che le sia prestata ogn'obediienza, con le quali commissioni siamo certi che vorrà con mandati penali astrengere la nostra Città, Cittadini, Conseglieri et altri fedeli sudditi di V. S. A. à venir da lui in Castello (com'ha fatto per il passato) per dimostrar al mondo (si come già i suoi servitori qui per Graz pubblicamente si lasciano intendere) che non gl'è stata levata l'autorità di giudicare et castigare à suo modo, come prima, chi li parerà et non volendo venire, procederà contro di loro all'essecutione de suoi mandati, contra la benigna resolutione et sententia di V. S. A., la quale chiaramente specifica et dichiara che il sig. Vicario et Giudice di Maleficij debba giudicar tutte le cause così Civili come Criminali senz'alcun impedimento del detto Sig. Capitano, —

«Però accioche per tal causa non sia forzata più così la nostra Communità come particolari ricorrer da V. A. S. et far maggior spese di quelle che sin hora sono seguite et con questo braccio et autorità di V. S. A. detto Sig. Capitano venga a vendicarsi di noi et altri che per la nostra Communità havemo procurato et siamo venuti contra di lui qua fora da V. S. A., supplicamo humilmente che per levar ogni suspetto et occasione di giusta resistenza (essendone da V. A. S. stato dichiarato il giudice che debba conoscer tutte le cause), ne conceda una sua seriosa commissione al detto Sig. Capitano che non debba nè con mandati nè altro modo astrenger nessuno d'andar in Castello (il qual luoco alla nostra Patria per la nova et insolita prigione, nella quale ha messo tanti, et sino li nostri Conseglieri, è giustamente suspetto); ma che volendo e pretendendo qualche cosa da qualch'uno, ovvero commetta al detto Sig. Vicario et Giudice di Maleficii che come giudice ordinario proceda, ovvero venga lui nel nostro Palazzo ch'è luoco ordinario d'administrar ragione, sentir et giudicar tutte le cause, nel qual luoco è tenuto anch'esso Sig. Capitano venir con noi in Consiglio: dove ognuno comparirà volentieri; et se havrà qualche querela contra qualch'uno, esponga il fatto al detto Sig. Vicario et Giudice di Malefici, accioche come Giudice ordinario giudichi et castighi secondo la forma di statuto; et a questo modo sarà eseguita la graziosa mente et resolutione di V.S. A. et si leverà l'occasione a ognuno di giusto gravame et ricorso da Lei: et così speramo di riportar dalla benignità di V. A. S.

*Alla quale humilmente ne raccomandamo Di V. A. S.
Humilissimi sudditi Li Procuratori delli Conseglieri di Fiume.*¹⁴⁶

Questa supplica dei procuratori (senza data) venne registrata alla cancelleria arciducale ai 4 dicembre 1604 colla seguente annotazione: «*Il governo dell'Austria Inferiore dovrà dar risposta quanto prima ai supplicanti secondo ragione e procurare che non vengano gravati e vessati contro equità in nissuna maniera. — Per decreto del Serenissimo Arciduca, 4 dicembre 1604.*»¹⁴⁷

Una seconda annotazione, del 7 dicembre, dice:

«*Da consegnarsi al barone capitano di Fiume coll'ordine che non deve gravare od angariare i supplicanti contro ragione ed equità.*»¹⁴⁸

Quest'ordine perentorio fu difatti rilasciato ancora nel medesimo giorno col testo seguente:

«*Al nostro caro fedele barone Giovanni Federico de Paar.*

«*Ferdinando per grazia di Dio Arciduca d'Austria, duca di Borgogna ecc. conte del Tirolo ecc.*

«*Caro nostro fedele, — Siccome i procuratori di Fiume, colla supplica qui allegata, ci hanno umilmente pregato di farti pervenire un ordine che tu non debba in nissuna maniera citare o far condurre al castello i sopra detti Fiumani là a Fiume per castigarli secondo il tuo proprio beneplacito, come eventualmente hai fatto capire, ma che nel caso che tu avessi qualche causa contro l'uno o l'altro, di comunicarla al vicario di colà e comparire in persona al loro Palazzo Municipale: noi ti ordiniamo colla presente di non gravare od angariare i supplicanti contro ragione ed equità. Con ciò si eseguirà la nostra sovrana volontà ed intenzione. — Dato nella nostra città di Graz, il settimo giorno di dicembre dell'anno Milleseicento e quattro.*

Commissione del Serenissimo Signor Arciduca in Consiglio.
(*Segnono quattro firme: quelle del Luogotenente, del Capo di Cancelleria e di due Consiglieri.*)¹⁴⁹

*

Oltre alla supplica più sopra riprodotta, i procuratori non tralasciarono nessun altro mezzo per sollecitare la soluzione di tutte le altre questioni pendenti. Intanto passava tutto l'anno 1604 e si dovette aspettare ancora fino al gennaio dell'anno 1605 per sentire infine la decisione finale della Reggenza di Graz su tutto il complesso dei gravami esposti. Ma dopo tante peripezie spuntò finalmente il fausto giorno che doveva levare dalla città l'incubo che l'avea gravata per sì lungo tempo. Il Consiglio si poteva riunire alfine il 13 gennaio 1605 per sentire la relazione dei procuratori sull'esito finale della vertenza.

Il rapporto comunicato in quest'occasione al Consiglio era concepito in questi termini :

La causa sarebbe stata terminata già l'anno passato, se il capitano non avesse cercato di tergiversare in ogni modo possibile. La sentenza fu veramente pronunciata dall'arciduca già ai 10 ottobre 1604, dietro l'informazione data dalla Reggenza, ma la sua pubblicazione fu tenuta in sospeso nell'intento di ottenere una composizione amichevole ; non essendo questa riuscita, la sentenza fu finalmente enunziata. E dice : *il capitano è riconosciuto colpevole*; — *deve giurare entro l'anno 1604*; — l'amministrazione della giustizia spetta al *vicario* che ha diritto di procedere in tutte le cause *senza veruna ingerenza del capitano*; — *la nomina del vicario spetta al consiglio*; — il capitano deve render conto delle *multe incassate*; — una commissione apposita constaterà, se il capitano abbia fatto le prigioni nel castello *togliendogli le difese*; — avendo il capitano già ritrattato le offese dirette contro la città, per questo non si procede; — la città è *dispensata dalle spese del processo*.¹⁵⁰

Ci possiamo immaginare l'effetto prodotto in città da sì fauste notizie. Ora non si trattava più di altro che di mettere in esecuzione le disposizioni della sentenza arciduciale. Il capitano si vide finalmente costretto a prestar il solenne giuramento tante volte rifiutato; e se ne fecero alacremenente i preparativi. L'arciduca delegò all'uopo due commissari per appianare le vertenze fra città e capitano e per assistere al giuramento : *Antonio de Zara*, vescovo di Pedena, ed *Angelo Costede*.

Già al principio di febbraio (9 febbraio 1605) il consiglio si trova riunito per prendere a notizia l'arrivo dei due commissari; e dà incarico di trattare con essi ai sei procuratori di prima.

E il giorno dopo (10 febbraio 1605) — nella chiesa di San Vito, al suono delle campane, in presenza dei due commissari, dei giudici, del consiglio e del popolo — si procede all'atto del solenne giuramento : il cancelliere Flaminio Manlio legge in italiano «*ad eius et astantium claram intelligentiam*» la rubrica dello Statuto che fissa i diritti e doveri del capitano, e il capitano giura solennemente di rispettarli.¹⁵¹

*

Finita la cerimonia del giuramento, i commissari si misero all'opera per ottenere una riconciliazione salda e generale; a quest'uopo ordinarono che chiunque possedesse una traduzione italiana della sentenza emanata contro il capitano, la consegnasse a loro, desiderando essi di rimettere la pace fra capitano e cittadini.

Il Consiglio, informato di ciò nella seduta del 18 febbraio, dichiarò di non aver nulla in contrario e in base a questo deciso procedette nella seduta del giorno seguente (19 febbraio) a stabilire la formola della finale riconciliazione, redatta nei seguenti termini :

*«Benchè Sua Altezza Serenissima . . ci commetta questa santa concordia, tuttavia noi eravamo da noi istessi prontissimi, per l'osservanza che portamo all' Ill-mo Sig. Capitano, spontaneamente di farlo; et hora con gl' effetti istessi — ciò in nome di tutto questa Magnifica Comunità — insieme lo facciamo, rendendogli securissimo che [quel che] finhora habbiamo fatto, non è stato nè per odio, nè per verun'altra mala volontà, solo per la defensione della Patria, leggi et statuti nostri. Et in fede di ciò noi per l'avvenire gli prestaremo come a nostro Capitano et Padrone quell'obbedienza, riverenza et prontezza che da noi debitamente potrà pretendere et a noi si conviene; et di farlo siamo desiderosi et anco in bisogno d' esporre per honore et servizio suo la roba et il sangue insieme; et Sua Signoria Illustre resti securissimo che in ogni occasione vederà che gli effetti corrisponderanno alle parole, sì come anco consequentemente a tutti suoi famigliari e servi restaremo amorevoli et affezionati. Rimanendo nulla di meno fermi li gratiosi decreti et decisioni di S. S. A. tra S. S. Illi. et noi fatti.»*¹⁵²

Il capitano rimase ancora per qualche tempo in città e presenziò ancora in segno di riconciliazione ai 26 febbraio una seduta del consiglio ; — indi partì (era già assente dalla seduta del 3 marzo), — abbandonando la città alle proprie sorti e serbando in cuore il rancore per l'umiliazione toccatagli. Sollecitato di ritornare, promise il suo ritorno appena in ottobre con una lettera presentata al consiglio al 10 ottobre 1605 ; e il consiglio decise di pregarlo di non far procrastinare le prossime elezioni del magistrato. Ma la cosa si tirò in lungo e il Consiglio, dalla seduta dell' 8 marzo 1606 gli riscrive ancora, dopo il suo ritorno a Graz da un suo viaggio diplomatico in Polonia, di ordinare le elezioni o di voler almeno nominare il giudice capitaneale.¹⁵³

XI.

Mentre perdurava il conflitto aperto fra città e capitano, la città godeva almeno nelle sue relazioni estere d'un'epoca di relativa quiete. Il commissario Rabatta, arrivato a Segna al principio dell'anno 1601 accompagnato da una forte truppa di armati

tedeschi, vi avea represso con mano ferrea gli eccessi della riottosa soldatesca di Segna, sfrattando la gente straniera dei pirati associatasi alla guarnigione indigena (i cosiddetti «*venturini*»), trasferendo 200 Uscocchi assieme alle lor famiglie alle fortificazioni dell'interno (Ottociaz e Brigne) e facendo persino demolire le loro case a Segna, per levar loro ogni speranza del ritorno.¹⁵⁴ Del rimanente numero degli Uscocchi, poi, egli avea formato una truppa che venne mandata a rinforzare l'esercito dell'arciduca che allora assediava la fortezza di Kanizsa (dal 10 settembre al 17 novembre 1601).¹⁵⁵ Però questa truppa, dopo essere arrivata sino alla Culpa presso Karlovac (Karlstadt) — avendo forse avuto informazioni del disastro toccato all'esercito assediatore — fece improvvisamente ritorno a Segna, dove il Rabatta, avendo già licenziato la maggior parte dei suoi soldati tedeschi, si trovava ora in una posizione molto scabrosa di fronte ai reduci inaspriti per le sue severe misure. Non di meno egli perdurò nei suoi rigori di prima, facendo persino incarcerare il capo della spedizione, il famigerato voivoda *Giurissa Haiduk*, per essere ritornato senza il suo permesso. Ma bentosto scoppiò una terribile rivolta per la liberazione del condottiere popolare, durante la quale l'eroico commissario fu barbaramente trucidato.¹⁵⁶

Però il procedere energico dell'assassinato e la paura delle conseguenze dell'immane misfatto avean incusso tanto terrore in una gran parte degli Uscocchi che per alcuni anni non osarono riprendere le loro scorrerie predatrici nel territorio veneto. Solo quando la guerra contro la Turchia volgeva verso il suo termine e il loro nuovo capitano, il triestino *Daniele Francol*, acerrimo nemico de' Veneziani, avea permesso agli esiliati di Ottociaz e Brigne di far ritorno ai patri lari, ripresero coraggio e ricominciarono le loro piraterie a danno dei Veneziani. Ma essi avevano giurato vendetta anche contro i Fiumani, spalleggiatori del Rabatta; e già nell'anno 1605 — sette mesi dopo la prestazione del giuramento del Paar — espressero la minaccia di voler *devastare la città vicina, ammazzarne tutti i cittadini e stuprare le fanciulle e le donne fumane*. Informato di queste minacce, il Consiglio decise (ai 24 settembre) di tenere d'or innanzi chiuse le porte della città e di non lasciar entrare gli Uscocchi se non sino al numero di quattro o sei persone.¹⁵⁷

Nell'anno seguente (1606) — col capitano sempre assente — le minacce degli Uscocchi predatori si ripeterono e si fecero ancora più forti: essi, fra altro, fecero un complotto per liberare

dalle carceri di Fiume e sottrarre al corso del procedere giudiziario un loro antico compagno — un Uscocco disertore, il quale, invece di ritornare al suo servizio militare a Segna, aveva assalito e derubato del danaro affidatogli un corriere pubblico in un territorio del Friuli soggetto all'arciduca. Il Consiglio decise a questo (nella seduta del 3 aprile 1606) di pregare l'arciduca che il frumento e le altre granaglie destinate al presidio di Segna non venissero più depositate nel magazzino erariale (fondaco) di Fiume, come s'usava finora, ma fossero spedite direttamente a Segna, per toglier l'occasione ai Segnani di venire in città sotto il pretesto di ritirarvi le provvigioni lor destinate.¹⁵⁸

Dopo questi fatti il capitano si decise finalmente di venire a Fiume.

Ai 6 aprile egli presentò una supplica alla Camera Fiscale (*Hofkammer*) per chiedere un assegno per le spese del suo viaggio intenzionato alla volta di Fiume.¹⁵⁹ In seguito a questa domanda il daziario di Fiume, Giulio Cesare Bovetto, ebbe (in data del 15 maggio) l'ordine di consegnare al Paar la richiesta somma di 400 fiorini a titolo di spese di viaggio.¹⁶⁰

Nel frattempo l'arciduca, dietro ripetute sollecitazioni della Signoria di Venezia, avea spedito a Segna il generale del confine croato, barone *Vito Kisl*, per investigare e procedere nell'affare delle piraterie nuovamente principiate, deputando al suo lato l'esperto e valente cancelliere di Fiume, Flaminio Manlio, per aiutarlo con consigli ed informazioni.¹⁶¹

Il cancelliere — mediante una lettera da Segna (dd. 25 aprile), presentata dai giudici al consiglio nella seduta del 28 aprile 1606 — fece noto ai Fiumani il desiderio espresso dal generale di conservare il «fondaco dei Segnani» nella città; e fu conchiuso «*che detto fontigo si lascia nella Città sin tanto che detto Ill. S. General si ritrova in questi confini; et che si scriva al detto S. Cancellier in Segna per risposta alla sua lettera che se S. S. Illustrissima prometterà — come nella lettera scrive — di non lassar venire nissuna barcha armata a levar detto fontigo, meno gente da Ottozaz nè Brigne, ma espressamente e severamente commette al fontigaro che di qui con diligenza espedisca detto fontigo a quella volta, se li concede di lassarlo introdurre; altrimenti, mancando et venendo dette barche armate, non se gli permetterà a levarlo detto fontigo di qui, ma neanche introdurlo per l'avvenire, ma dar conto a S. S. A.; non per altro, che per avviare alle insolentie solite et alle minaccie seguite tante volte, com'ultimamente per il trattato da loro concluso sotto*

*Fianona li di passati, come per una copia di lettere scritte da particolar' amici si ha havuto bona informatione».*¹⁶²

Poco dopo arrivò il capitano e si convocò una seduta del consiglio per il 3 maggio, alla quale comparve anche il Paar. Scusatosi della sua lunga assenza, egli invitò il Consiglio a decidere se si dovesse rimandare l'elezione dei magistrati sino alla prossima festa di San Martino (11 novembre) o farla adesso; e il Consiglio tenne fermo a procedere subito alle mancate elezioni. Così queste vennero fatte nella prossima seduta del 13 maggio; il nuovo giudice del popolo fu eletto nella persona di *Matteo Zeladia*, mentre il capitano nominò da parte sua giudice capitanale il suo antico avversario, *Gaspere Chnesich* — in segno dell'avvenuta riconciliazione.¹⁶³

Lo stesso spirito di riconciliazione si manifestò ancora in alcune misure prese d'accordo col capitano. Nella prima seduta tenuta coll'intervento del capitano (ai 3 maggio) Consiglio e Capitano procedettero in comune contro lo spirito d'insubordinazione manifestatosi in città e segnatamente da parte del cavalier del comune e dei suoi ufficiali; e si enunziò che se lui o gli ufficiali non ubbidissero ai comandi del capitano, del vicario o dei giudici, venissero banditi dalla città e dal suo distretto per tre anni, poichè «*si sono fatti talmente disobedienti che non vogliono più eseguire alcun comando*».¹⁶⁴ E già in una seduta precedente (del 1 aprile) si dice che «*li spettabili signori Giudici hanno proposto che si seguitano a far la guardia della Città già principiata, essendo anco così la mente del Ill. S. Capitano, esser bona detta guardia*».¹⁶⁵

Ma l'armonia appena ristabilita venne repentinamente troncata da un nuovo conflitto sorto tra il Paar e il suo finora sempre fido vicecapitano, *Marzio Marchesetti*. Il conflitto deve essere avvenuto subito dopo la seduta del 13 maggio, poichè nella prossima seduta del 17 maggio il capitano non è più presente. Pare che, venuto a diverbio — per motivi ancora sconosciuti — col suo luogotenente, il focoso capitano lo avesse licenziato in un impeto d'ira su due piedi, nominando in sua vece il patrizio *Gianfelice Franchini*.¹⁶⁶

Il Consiglio venne bentosto informato di questo nuovo passo sconsiderato del reggitore della città. Già nella seduta del 17 maggio si diè lettura a una lettera del capitano colla quale comunicava aver nominato al posto di suo luogotenente Gianfelice Franchini, invitando il consiglio a prestar obbedienza al nuovo sostituto. Ma nella stessa seduta fu presentata anche una lettera del Mar-

chesetti che affermava aver egli prestato 3000 fiorini senza interesse al Paar, ottenendone in cambio la carica di luogotenente *per tutta la durata del suo capitanato*; ora, richiamandosi alla stipulata condizione, protestava contro la nomina del Franchini. Il Consiglio, stupefatto, decise di mandare la lettera del Marchesetti al capitano e di attenderne la risposta.¹⁶⁷

La risposta del capitano non si fece attendere a lungo. Già nella prossima seduta tenuta il 26 maggio si diede lettura ad una nuova lettera del capitano (datata ai 20 maggio da S. Giovanni di Duino) in cui si lagnava della negata obbedienza al Franchini. Il Consiglio decise di rispondere nel senso che l'obbedienza non fu negata, ma che si doveva mandargli la lettera del Marchesetti, acciocchè il Consiglio fosse messo in chiaro riguardo alla nuova situazione; per altro si provasse pur lui d'insediare il Franchini nel castello (senza dubbio occupato ancora dal Marchesetti); in tal caso la città gli obbedirebbe.¹⁶⁸

Il giorno appresso (27 maggio) il Consiglio si riunì di nuovo per sentire il testo della risposta da darsi al capitano. In questa però era già modificato il deciso della giornata precedente, in quanto che il capitano vi s'invitava di venir nella residenza del suo capitanato per assumere il potere in persona e proponesse poi di qui all'arciduca chi volesse avere pel suo luogotenente; poichè a sensi dello Statuto sarebbe veramente il *vicario* da considerarsi come sostituto competente del capitano. Altrimenti il Consiglio dovrebbe ricorrere all'arciduca, chiedendo provvedimenti contro i mali che potrebbero derivare dalla rivalità dei due luogotenenti.¹⁶⁹

Il capitano, non volendo rappacificarsi col Marchesetti, venne di fatti già nel mese seguente a Fiume per imporre alla città il suo nuovo favorito. Convocato il Consiglio per il 21 giugno 1606, egli vi intervenne in persona, accompagnato dal Franchini, al quale, in presenza dei consiglieri, stese la mano proclamandolo suo sostituto e dichiarando di aver depresso il Marchesetti; ma il cancelliere Manlio vi si oppose, protestando contro questa nomina, come contraria allo Statuto.¹⁷⁰

Dopo questo colpo di scena il capitano partì (almeno non si trova più presente alla seduta del giorno seguente — il 22 giugno);¹⁷¹ ma il Marchesetti, non ponendo tempo in mezzo, ricorse subito all'arciduca contro la sua deposizione arbitraria e chiese che venisse incamminato un processo nell'affare del debito contratto. Pare che l'arciduca, stanco dei continui litigi provocati

dal Paar, simpatizzasse sin da principio col querelante; perchè la sua lagnanza venne registrata alla cancelleria arciducale (ai 31 luglio 1606) colla seguente annotazione:

«*Proveda il Governo dell'Austria che sia fatta giustizia al petente con mezzi idonei secondo ragione ed equità.*»¹⁷²

Con una seconda annotazione sul medesimo foglio (dd. 17 agosto) il governo viene sollecitato di dare il suo parere. — Finalmente una terza annotazione (del 23 settembre) esorta il governo di rimediare alla lagnanza del petente «*con mezzi acconci e adattati*» e di decidere la questione ancora prima delle prossime ferie giudiziali.

Dopo tali antecedenze l'affare finì nella sessione del 27 settembre 1606 colla condanna del Paar — *in contumacia*, perchè non s'era presentato al termine fissato alla pertrattazione.¹⁷³

Tre giorni dopo emanata la sentenza il municipio venne informato (con atto del 30 settembre 1606) della restituzione di Marzio Marchesetti nella sua carica di vicecapitano e in pari tempo invitato a riconoscerlo di nuovo come tale ed a prestargli anche in seguito ogni debita obbedienza.¹⁷⁴

Una copia del medesimo scritto fu mandato al comandante militare e ai soldati della guarnigione.¹⁷⁵

In pari tempo fu intimato a Felice Franchini di dimettersi subito dalle sue funzioni di vicecapitano essendo stato riconfermato il vicecapitano di prima.^{175a}

Arrivata questa risoluzione sovrana a Fiume, il Consiglio ne presa conoscenza nella seduta del 16 ottobre e così l'autorità del Marchesetti fu effettivamente ristabilita.¹⁷⁶

Con ciò l'autorità del capitano fu irrimediabilmente scossa. Il Paar però non si dette pace e presentò dopo qualche tempo, passata la prima costernazione, un ricorso molto prolisso (senza data, ma registrato alla cancelleria arciducale sotto la data del 3 gennaio 1607). Si scusa in questo suo ricorso del suo non intervento alla pertrattazione giudiziaria dell'affare, perchè in quella data (27 settembre 1606) doveva recarsi in persona a Salisburgo per essere presente all'apertura del testamento del suo cognato defunto, mentre il suo avvocato procuratore doveva anch'esso per forza essere assente in causa d'una commissione affidatagli dal capitano provinciale della Stiria. Perciò egli insiste che il processo venga tosto ripreso; in pari tempo si lagna dell'avvenuta riconferma del Marchesetti, dicendo di averlo privato del suo ufficio per alcune ragioni sue particolari ben motivate [delle quali però

in questo ricorso non fa nessuna menzione speciale]. Se però il Marchesetti dovesse restare suo sostituto contro la sua volontà, egli da parte sua dovrebbe considerare nullo il suo impegno preso in iscritto all'atto della sua nomina a capitano, col quale si era assunto intiera responsabilità per ogni danno che verrebbe a risultare dalla sua amministrazione per propria colpa. Ora se durante la sua assenza dovesse succedere qualche danno per colpa del vicecapitano, Sua Altezza ne renderebbe certamente responsabile — in base all'impegno scritto — non il sostituto, ma bensì il capitano stesso; d'altro canto il vicecapitano non vorrà prestargli più obbedienza nel modo debito, col pretesto che non era stato designato dal capitano, ma nominato ed incaricato dal governo arciduciale; dalla qual cosa potranno nascere molti inconvenienti. Per ciò domanda la revoca della restituzione del Marchesetti e la conferma di Felice Franchini, da lui insediato.¹⁷⁷

Questo ricorso del Paar fu tosto pertrattato dal Governo, il quale vi diede (in data del 5 febbraio 1607) la seguente evasione:

Si accetta bensì la scusa del Paar riguardo alla sua assenza forzata e si dà luogo alla sua domanda per la ripresa del processo; si respinge però la domanda concernente la deposizione del vicecapitano Marchesetti. Un tanto per sua norma.¹⁷⁸

Il capitano ora, tenendo per lungo tempo il broncio per il nuovo fiasco toccatogli, rimase assente da Fiume per più d'un anno (dal 21 luglio 1606 fino all'ottobre del 1607), benchè la situazione della città fosse divenuta nel frattempo oltremodo critica. La missione del generale Kisl a Segna non era approdata a nulla; il generale si vide persino costretto a lasciare gli Uscocchi, ritornati dalle fortezze interne, nelle loro sedi rioccupate a Segna; e perciò i Veneziani continuarono a mantenere il blocco del Quarnero. E la situazione andava ancor peggiorando, quando gli Uscocchi intrapresero (nell'anno seguente, 1607) alcune scorrerie in territorio veneto, tentando fra altro persino un assedio contro Pola. Ora si potevano aspettare sul serio delle nuove rappresaglie alle sponde del Quarnero.

Il Consiglio era già impaziente dell'assenza prolungata e della totale incuria del capitano, quando si trattava al principio di novembre delle elezioni dei magistrati e decise nella sua seduta dell'8 novembre che qualora il capitano non provvedesse a tempo alla nomina del giudice capitanale, questo venisse nominato dal vicecapitano Marchesetti e difeso poi contro ogni pretesa del capitano. E così difatti, nel giorno statutario delle elezioni (11 no-

vembre), il Marchesetti elesse a giudice il consigliere Giovanni Padovano.¹⁷⁹

I Fiumani ora, dopo l'aspettativa di parecchi mesi, perdettero la pazienza di fronte alla costante incuria del capitano e mandarono al principio dell'anno 1607 il giudice Padovano in qualità di oratore a Graz, per esporre i loro lagni. Il Padovano informò poi per lettera il Consiglio che il capitano non fa altro che ritardare le decisioni, dando informazioni contrarie al desiderio della città. A ciò il Consiglio, nella seduta del 1 marzo 1607, dietro la proposta del giudice del popolo, *Antonio Russevich*, decise di far una petizione per l'allontanamento definitivo del capitano a motivo delle sue continue assenze in questi tempi di pericolo, dicendo :

«Stante che questa città in questi tempi di continue minacce da parte dei Veneziani richiede in sommo grado la presenza del capitano per provvedere agli armamenti militari a difesa del castello e della città secondo il dovere del suo uffizio, e poichè, essendo lui il capo, dovrebbe subire il pericolo al pari delle membra, cioè i cittadini e il popolo di Fiume: si domandi Sua Altezza Serenissima che gl'imponga di venire e restare qui; e ove ciò non facesse, di provvederci d'un altro capitano che voglia vivere con noi e condividere i nostri comodi et incomodi».¹⁸⁰

Ma il capitano non venne, nè gli venne sostituito un altro. Il governo della città restò intanto affidato alle cure del vice-capitano Marchesetti, il quale, d'accordo col Consiglio, prese tutti i provvedimenti necessari. Ai 18 luglio 1607 si trovava già personalmente a Graz, per sollecitarvi aiuti. Durante la sua assenza, il medesimo giorno del 18 luglio, il Consiglio prese parecchie decisioni importanti, illustranti la situazione angustiata della città ; e segnatamente :

1. la casa del traghetto della città (presso la Fiumara) che, di giorno e di notte, serve di ricettacolo agli Uscocchi, deve venir demolita, adoperandone il materiale (pietre, legname e tegole) per la fabbrica di una torre dietro il monastero di S. Girolamo per potervi conservare le bombarde sotto tetto, nonchè per l'erezione d'un muro di difesa accanto a quella torre ;

2. le porte superiori della città dovranno esser tenute chiuse per impedire il furtivo contrabbando dei bottini degli Uscocchi ;

3. non si deve ammettere in città nessun Segnano od Uscocco e nemmeno le loro donne, sia con bagaglio, sia senza, sino a contraria disposizione di Sua Altezza l'arciduca che dovrà esser informato a proposito ;

4. si dovrà stendere un rapporto sulle ingenti depredazioni perpetrate dagli Uscocchi di questi giorni, per le quali la Repubblica Veneta (come faceva già altre volte) minaccia questa città, benchè innocente, in una colla preghiera di voler soccorrere Fiume con una munizione di polvere da tiro e coll'invio di alcuni esperti bombardieri per poterla difendere contro i nemici.

I giudici poi mandino subito un corriere espresso, con la rispettiva supplica a Graz, raccomandandola in iscritto alle cure del luogotenente (Marchesetti) che si trovava già a Graz, per rispedire il corriere quanto prima con le chieste provvisioni.¹⁸¹

La situazione si mantenne invariabilmente critica durante tutto l'anno 1607. Nella seduta del 17 settembre il Consiglio decreta che nel fortilizio presso il convento degli Agostiniani (San Girolamo, oggi Palazzo Municipale) si aggiungano alle solite guardie altri sei armati in più sotto il comando di uno dei membri del Consiglio Maggiore; — un consigliere del Minor Consiglio dovrà presiedere alla guardia sotto la loggia del comune; — nella torre a tergo del Duomo («*Ecclesia S. Mariae*») si raddoppi la guardia e sia sottomessa al comando d'uno dei membri del Consiglio Maggiore; — i giudici, poi, avranno da compilare ancora lo stesso giorno la lista delle persone che dovranno montare la guardia ogni notte; — si reitera ancora il divieto di tener aperte le porte superiori, perchè da quelle porte i nemici potrebbero facilmente penetrare d'improvviso di buon mattino o di sera per devastare la città. — E tutte queste misure di precauzione si motivano col fatto recente che alcuni fidi amici della città avevano scoperto un complotto «ossia una congiura» degli Uscocchi all'intento di venire qualche notte all'assalto della città e devastarla col ferro e col fuoco; uno di questi amici di Fiume era venuto persino ieri apposta in città per svelare il complotto ai giudici in tutta confidenza. Si decide per ciò di avvisare della trama, per mezzo d'una lettera da mandarsi con un messo speciale, anche il generale della Croazia, pregandolo di prendere la città sotto la sua protezione, visto l'immane pericolo minacciante da parte di quei «*ladroni e ribelli*».¹⁸²

Frammezzo a queste tribolazioni, per colmo di disgrazia, venne a crollare un tratto considerevole del muro di cinta della città, nell'estensione di 300 tese (circa 600 metri). Acciocchè in seguito a questo la città non restasse aperta in caso d'assalto, il giudice Russevich propose nella seduta del 1 ottobre 1607 di mettere una tassa su quelli che non avessero ancora contribuito

alla manutenzione delle mura. Alla quale proposta il consigliere Giovanni Diminich si oppose dicendo che non si dovrebbe gravare il popolo con siffatte tasse e contribuzioni, «*chè ciò non si può fare*»; e il Consiglio, associandosi a quest'opinione, incaricò i giudici di provvedere alla ricostruzione cercando di avere in prestito 50 ducati per pagare la mercede dei muratori e di supplicare S. S. A. per un sussidio a tale titolo.¹⁸³

XII.

Tali erano le condizioni della città — esposta ora senza difesa alla rabbia degli Uscocchi ed alle temute rappresaglie dei Veneziani —, quando ad un tratto vi capitò tutto all'improvviso, dopo un'assenza di sedici mesi, il capitano Paar . . . non per soccorrere la città angustiata, ma per accrescerne i patimenti con un malgoverno despotico ispirato da stizza e rancore.

Non essendo stato presente alla seduta ultimamente riferita del 1 ottobre, egli deve essere venuto dopo, circa ai 13 ottobre avendo commessa entro il breve spazio di quindici giorni una lunga serie di nuovi soprusi. La seduta del 27 ottobre echeggiava già dai nuovi lamenti provocati dal suo insopportabile contegno verso la cittadinanza.

Fu in questa seduta che i giudici esposero il fatto che «*avendo cominciato il capitano nuovamente a far prigione la gente come la faceva un dì, ciocchè accadde hieri allo speziale [farmacista] della Comunità, Vincenzo Berticciolo et Giov. Battista Giustiniano Genovese*», il Minor Consiglio si era radunato per deliberare su quest'affare e decise che il vicario andasse al castello per protestare «*sendo lui il Giudice nostro ordinario*»; però ad onta della sua protesta il capitano avea rifiutato di rilasciare i prigionieri. Quindi i giudici proposero di mandare per mezzo d'un fante all'arciduca i seguenti nuovi gravami :

«che detto sig. Capitano, contra il tenore della sentenza di S. S. A. fatta l'anno 1604 addì 10 di ottobre tra il detto sig. Capitano et nostra Città, usurpa l'ufficio ed autorità dell'Eccellentissimo Sig. Vicario et Giudice di Malefittii nella administratione della giustitia volendo lui formar processi et condenar li rei a suo piacere come ha fatto contra Francesco de Napoli, patron di barca, li giorni passati et lo ha condannato in duc. dieci, spettando il giudicio su queste ed altre cause al detto sig. Vicario et Giudice di Malefittii;

«che ha fatto portar la corda in castello et ha voluto dar la corda a Zorzi Zuarich, portonaro della porta inferiore della città;

«che contra detta sententia di S. S. A. detto sig. Capitano ha fatto prigione più persone di quindici giorni in qua doppoi che è venuto qui in Fiume et spetialmente Antonio Blecich, il predetto sig. Vincenzo spetiale et salariato della Comunità et il predetto Genovese, li quali doi tien in stretto et non li vol lassar fori della torre, nè meno vol dire la causa, per la qual li ritiene;

«che in Graz al Monsignor Vescovo di Pedena il detto sig. Capitano ha detto che li fiumani sono inteligenti (sic!) infami et in Lubiana, li giorni passati venendo in qua, nella casa delli signori Conti della Torre, ritrovandosi a cena con diversi gentilhomini et Signori, ha detto che li fiumani sono infami, tristi, furbi et bechi;

«che alli detti doi carcerati et imprigionati non gli da da mangiare, nè meno gli ha voluto lassar dare drappi, nè letto in torre et prigione, ma volerli far morire di fame et freddo;

«che vuol far tirar del altalaria [artiglieria] nella torre se si sonaremo a consiglio¹⁸⁴ et che ci vol far scomunicar dal Ill^{mo} nuntio, quando venerà qui in Fiume.»

La proposta dei giudici fu approvata e così si decise di far pervenire questi lagni all'arciduca, con 35 voti contro 5.¹⁸⁵

Due giorni dopo (29 ottobre) il Consiglio, radunatosi ad onta delle minacce del capitano senza il suo intervento e in assenza d'un suo delegato, dietro la proposta dei giudici decise di far pervenire ancora ulteriori gravami contro il capitano che «apertamente si dimostra inimico nostro et della nostra patria». E segnatamente:

«che ha tornato a far di novo l'argano sopra il buco della Torre con la corda per calar giù in fondo alla detta Torre quelli che lui vora [vorrà], non ostante che da S. S. A. gli sia stato comandato che debba racconciare li solari della detta Torre nel modo che era di prima et non debba più far prigione nessuno in Castello, sotto grave pena;

«che ha fatto acconciar la corda nel Castello, la quale tien in ordine de far tormentar lì in Castello quelli che a lui parerà, et questo contro la istessa sententia di S. S. A.;

«che si dimostra inimico et difidente delli nostri cittadini, non volendo che possa entrare in Castello da lui se non uno o doi al più per volta; et subito entrati fa serar il Castello a chiave, come fa continuamente doppoi che è venuto;

«che questa notte passata, essendo andati alcuni Gioveni nostri cittadini et consiglieri a far le mantinade [mattinate] per la città

*secondo la disposizione et concessione del statuto nostro et passando per la strada publica a presso San Michele sonando, detto sig. Capitano gli ha fatto tirar dal Castello una archibusata per amazarli;*¹⁸⁶

«che detto sig. Capitano ha cercato et cerca di vendere questo Capitaniato et ha trattato con diversi gentilhomini di darlo per danari, talchè si è levata voce per tutti li luochi circonvicini che li fumani sono venduti;

«che detto sig. Capitano ha cercato d'impedire che non si sona il consiglio et non si propongano gravami et querele contro di lui, havendo minacciato al dvornich [dvornik parola croata = portinaio] che sotto pena della forca non debba sonar la campana per il consiglio;

«che havendo detto sig. Capitano l'anno passato negato di dover dare al Dr. Martio Marchesetti tre milia fiorini che gli haveva imprestato, mostrando con le quietanze del medemo Dr. Marchesetti prima pagate, con le quali gli voleva dar ad intendere che avesse pagato anco dette tre milia fiorini, — essendo stato scoperto l'inganno dal Eccmo Regimento, detto sig. Capitano è stato condannato per sententia non solamente a restituirli li detti tre milia fiorini, ma anco per pena in doi milia altri; per il che in tutti li lochi et città vien messo in occhio alli nostri cittadini che il nostro Capitano è stato condannato per la fraude et inganno; et che non è honore et reputatione di questa Città et Comunità così honorata di haver una tal persona per Capitano et superiore.»

Data lettura a questi punti, l'ultimo punto venne ommesso dietro proposta del giudice Gasparo Chnesich; il resto fu approvato e spedito.¹⁸⁷

A dispetto delle impotenti proibizioni del capitano il Consiglio si riunì di nuovo dopo altri tre giorni (1 novembre 1607), per protestare contro nuovi soprusi del Paar. Così si espone il lagno che il capitano ha fatto aprire le porte superiori della città senza l'intervento dei giudici, facendo introdurre di nottetempo alcuni forestieri sospetti, intabarrati. — Un'altra notte le porte rimasero aperte per alcune ore col pretesto che le chiavi non si potevano trovare, ma avendo il popolo, per timore di qualche tradimento, cominciato a tumultuare, le chiavi furono trovate e le porte chiuse.

E il Consiglio decise di formulare subito anche questi gravami addizionali e di spedirli per staffetta speciale.¹⁸⁸

... In questo stato d'irritazione generale si era giunti alla vigilia delle elezioni di San Martino. Il giorno precedente questo termine (10 novembre) il Consiglio si riunì per trattare di questa

materia. Giusto allora si trovava in visita nella città il *Nunzio Apostolico* (probabilmente in missione di mediatore), il quale, informato della situazione, cercava di calmare gli animi e perciò raccomandava che si differissero le elezioni per non provocare scandali col capitano nella festa di San Martino. Il Consiglio, informato dell'intervento del nunzio, decise di inviargli una lettera comunicandogli che si accordava un termine di otto giorni, entro il quale il capitano dovesse presentare un rapporto riguardo all'avvenuta sospensione dell'ufficio del giudice Padovano (nominato dal Marchesetti) da lui effettuata; altrimenti si procederebbe senz'altro alle elezioni a dispetto del capitano.

Spirato questo termine, il Consiglio si radunò di nuovo ai 17 novembre 1607. In questa seduta si lesse un mandato del Nunzio che ingiungeva al Consiglio di non procedere alle elezioni sino a che non verrebbe la risoluzione dell'arciduca a questo proposito. E il Consiglio conchiuse che si supplicasse a S. S. A. di voler quanto prima disporre che d'or innanzi venisse rispettata la disposizione dello Statuto fissante il termine del giorno di S. Martino.¹⁸⁹

*

Non sappiamo nulla dell'ulteriore svolgimento di questa nuova vertenza nei mesi susseguenti, perchè giusto in questo punto vengono a cessare i verbali delle sedute del Consiglio, i cosiddetti *Protocolli Capitanali*, conservatici nell'Archivio Municipale di Fiume, mancandone la continuazione; ed ammutoliscono anche gli atti relativi dell'Archivio Governiale di Graz. Così non sappiamo neppure per quanto tempo si sia ancora protratto il soggiorno del capitano a Fiume. (Da un atto di cui si parlerà più sotto emerge che era ancora in carica e probabilmente ancora presente a Fiume il 24 gennaio 1608.) Ma dobbiamo supporre che il Paar, malvisto ed esautorato, venuto in uggia a tutta la popolazione, doveva allontanarsi od essere allontanato di lì a poco, dopo che il Nunzio avesse fatto rapporto all'arciduca della sua missione diplomatica abortita. La misura era oramai colma e l'arciduca doveva essere già ristucco della valanga di querele che gli capitava incessantemente e doveva già pensare sul serio alla deposizione del Paar ed alla scelta del suo successore.

Però questa nomina si protrasse ancora per un tempo considerevole. La nomina del successore seguì appena nel giugno dell'anno seguente.

*

Questa lacuna di circa sei mesi può venire fortunatamente in parte colmata sulla scorta di alcuni documenti conservatisi nell'antico Archivio Governiale di Fiume, ora incorporato all'Archivio di Stato dell'Ungheria.¹⁹⁰ Emerge da questi atti che la Reggenza di Graz, dato ascolto ai lagni suesposti del Consiglio, pertrattò in una sua seduta dell'anno seguente (nel mese di maggio) questi nuovissimi gravami — probabilmente coll'intervento dei procuratori delle due parti litiganti — e *trovò il capitano colpevole dei reati addebitatigli.*

In seguito a questo verdetto l'arciduca emanò in data del 24 maggio 1608 una severa ammonizione all'indirizzo del Paar, dicendo :

«Sua Altezza Serenissima, mediante una relazione particolareggiata pervenutale, venne a sentire ed a sapere, non senza grande stupore, quale interrogatorio avesse avuto luogo poco fa presso questo governo fra Voi e quelli di San Vito di Fiume e quali azioni indegne ed eccessi fossero messi in campo da amendue le parti; e quale pubblico scandalo ne fosse nato, e come fosse stato vilipeso l'ufficio del capitano a considerevole scapito persino dell'autorità di Sua Altezza stessa; e siccome vi furono emanate fra le due parti contendenti già prima delle risoluzioni sovrane recise, Sua Altezza non poteva aspettarsi altro che l'osservanza delle medesime e un accordo pacifico continuo e menomamente una reiterazione d'una scissione ostile e di contrasti eterni.

«In tale stato di cose Sua Altezza Serenissima prelibata sarebbe bensì più che autorizzata di procedere a delle debite seriissime dimostrazioni e decisioni e di risentirsi sdegnosamente contro l'autore di tali dannose differenze; ma Essa vuole ancora questa volta per grazia speciale e per sovrabbondanza di mitezza far prevalere la Sua clemenza sovrana ed emanare la Sua sentenza e decisione finale, in base al surriferito interrogatorio orale, nel modo seguente:

«E in primo luogo Voi, signor Capitano non avreste dovuto indurre sotto pretesti falsi e dolosi («mit ungleichen fürgeben unnd vortl»), il farmacista di San Vito di venire al Castello e ritenervelo in carcere duro e tormentarlo in altre maniere innocentemente. Altrettanto sconveniente fu da parte Vostra l'aprire la porta superiore della città di nottetempo in assenza d'un assistente autorizzato e di lasciar entrare buon numero di gente armata e sospetta.

«E siccome tali ed altri punti contro di Voi elevati ed in parte confessati (per i quali s'è sollevata l'irrequietezza) sono da essere puniti con severità ed hanno incontrato il dispiacere speciale di Sua

Altezza Serenissima, Essa voleva colla presente riprendervi per le vostre inconvenienze commesse contro la prefata risoluzione e contro gli statuti di San Vito ed ammonirvi seriamente di usare nell'avvenire maggiore prudenza («Glimpfen») e convenevole modestia in parole ed in fatti nel Vostro procedere e non dar causa ad ulteriori lagnanze.

«Nel caso però che avvenisse il contrario e che a Sua Altezza avessero a pervenire ulteriori lagnanze motivate dei Fiumani, S. S. A. è oramai decisa di procedere contro di Voi con una tale punizione che vi riuscirà abbastanza grave; e siccome Voi riceverete qui annessa anche la risoluzione diretta da S. A. S. a quei di San Vito, saprete come regolarvi adesso e pel futuro.

Graz, 24 maggio 1608.»

Ma, d'altro canto, l'arciduca credette opportuno di non lasciare insuperbirsi soverchiamente della vittoria ottenuta i *Fiumani* che aveano oramai a Graz fama di gente testarda, litigiosa e renitente, poco proclive a venerare ossequiosamente, con cieca obbedienza e sommissione, le autorità aristocratiche loro sovrapposte. Perciò ebbero anche loro una «lavata di testa» in forma d'una solenne paternale, concepita nei seguenti termini:

«A nome di Sua Altezza Serenissima Signor Ferdinando, Arciduca d'Austria, sarà da ingiungersi ai procuratori («Gewalt-haber» = plenipotenziari) mandati dalla città di San Vito di Fiume («St. Veith am Pflaumb»):

«Siccome S. A. S. per giusti motivi ha preso sopra di sè la disposizione sulle gravose differenze testè sorte tra il Signor Consigliere, Supremo Maestro delle Poste e Capitano di costà, il Signor barone Giovanni Federico de Paar, essi dovranno esser informati per copia annessa quale risoluzione sia pervenuta alle mani di esso signor capitano.

«Ora però S. A. S. osserva come cosa strana il fatto che i suddetti Fiumani («St. Veither») hanno l'abitudine di venire in discordia con quasi tutti i loro capitani e d'intentare liti contro di essi, come viene a sufficienza dimostrato da molti esempi precedenti. Per ciò S. S. A. avrebbe a caro che una bella volta fosse stabilita e conservata maggiore concordia nella prefata città e che non venissero più molestate le autorità superiori; e a questo fine vuole che siano seriamente ammoniti anch'essi Fiumani di osservare d'or innanzi un contegno quieto e pacifico e di non dar causa, contravenendo, a punizioni meritate; chè se S. A. venisse a sapere che fossero loro i provocatori di ulteriori irrequietezze e che cercassero di mettere in campo gravami infondati — come hanno fatto anche in questa causa contro la loro autorità superiore — si procederebbe contro di loro senz'ogni riguardo; essi doves-

bero usare in ogni modo più modestia e rispetto al loro capo preposto e non avanzare pretese inopportune.

«Si conformino dunque a questo e ritornino ora a casa loro.

Graz, 24 maggio 1608.

Per decreto di S. A. S.

*P. Casali m. p.»*¹⁹¹

Però questa ramanzina formale non poteva scemare di molto l'esultanza dei Fiumani. In sostanza la loro causa era vinta e, paragonando la paternale toccata a loro colla copia del rescritto diretto al capitano, era chiaro che i giorni del suo malgoverno erano già contati, e la loro vittoria completa e finale.

Di fatti, dopo il solenne voto di sfiducia e la severa disapprovazione del suo sovrano, il capitano malaugurato doveva già considerarsi dimissionario; ed è certo che doveva presentare le sue dimissioni fra pochi giorni, — dopo aver digerito, volere o no, la pillola amara del sovrano dispiacere. In breve tempo, già a metà del mese seguente di giugno, *segui la nomina d'un altro capitano* (15 giugno 1608).

*

Il nuovo capitano fu *Stefano della Rovere*, dell'illustre stirpe dei baroni della Rovere.

L'atto con cui questa nomina viene partecipata al Governo per ulteriore provvedimento è molto significativo, poichè dimostra che oramai l'arciduca vede la necessità di farla finita col nefasto sistema delle continue assenze dei capitani di Fiume. Perciò facciamo seguire l'atto intiero in traduzione italiana:

*«Poichè abbiamo graziosamente conferito il capitanato di Fiume al fedele e caro nostro consigliere Stefano della Rovere, dietro sua istanza, alle condizioni che vedrete più ampiamente esposte nell'annessa nostra decisione del 15 m. c. — che cioè esso avrà l'obbligo di recarsi quanto prima a San Vito [Fiume] e d'accudirvi al suo uffizio con zelo fedele sempre in persona e giammai mediante sostituti e che, se per qualche necessità stringente dovesse partirne per recarsi altrove, dovrà farci ogni singola volta rapporto prima a noi, aspettando la nostra decisione per regolarsi a seconda, — vi comandiamo graziosamente di prendere i debiti provvedimenti d'uso per insediarlo effettivamente nel sunnominato capitanato, dopo fattogli prestare il prescritto giuramento e dopo consegnatogli le sue istruzioni. — Graz, 18 giugno 1608.»*¹⁹²

Al della Rovere fu assegnato lo stesso salario già goduto dal Paar di f. 400 annui, più un'aggiunta di f. 100 (accordata questa

volta di prima entrata);¹⁹³ e il capitano neominato chiese l'assegno di questa somma al barone Giulio Paar, presidente della Camera Fiscale, con uno scritto *vergato in italiano*.¹⁹⁴

Il nuovo capitano si dimostrò eccellente amministratore ed insigne uomo diplomatico; e rese in tempi oltremodo critici segnalati servigi al suo sovrano e alla città affidata alle sue cure,¹⁹⁵ rimanendo in carica per quasi sei lustri (29 anni, dal 1608 al 1637).¹⁹⁶

Quanto al Paar, egli venne ricompensato per la perdita del suo posto di capitano con assumerlo ad altri uffizi. In un atto del 2 settembre 1608 lo troviamo già menzionato come consigliere del *Consiglio di Guerra* [*«Hofkriegsrat»*] e burgravio del castello arciducale di Graz;¹⁹⁷ il titolo baronale gli era stato conferito già prima (lo troviamo menzionato barone negli atti sin dal 1606);¹⁹⁸ e gli rimase pure il titolo ereditario e l'ufficio di supremo maestro delle poste.

Però i suoi dissapori coi Fiumani ebbero ancora uno strascico disgustoso per ambe le parti. Il Paar cioè, avendo avanzato del proprio per le spese del soldo dei suoi mercenari e delle fabbriche di restauro del castello, avea domandato ancora nel 1607 la somma di fiorini 700 a titolo di risarcimento. Su questa domanda il governo di Graz avea ingiunto a Francesco Chnesich, allora daziario del legname, di versare tale somma nelle mani del capitano.¹⁹⁹ Il Chnesich versò di fatti l'importo in questione alla Cassa Fiscale dell'Arciduca (*Hofpfennigmeisteramt*), come risulta dalla quitanza di quest'ufficio, datata del 26 luglio 1607.²⁰⁰ Però, dopo rifatti i conti, il Paar credette di poter esigere ancora a questo titolo un ulteriore credito di circa cento talleri o più e ne domandò la rifusione al Chnesich; il quale però, richiamandosi al pagamento già saldato, si rifiutò di prestare versamenti ulteriori.

Il Paar domandò l'anno dopo, quando s'era già dimesso dalla sua carica, alla Camera Arciducale che il nuovo capitano venisse autorizzato a riscuotere questo credito suppletorio per il suo conto.²⁰¹ Dietro il rapporto della Camera l'arciduca diresse a Francesco Chnesich un rescritto (dd. 2 settembre 1608), nel quale gl'intimò di versare i rimanenti 100 talleri o più, *ove ne fosse in realtà ancor debitore*.²⁰²

Però il Chnesich, valendosi di questa clausola, non pagò nemmeno adesso; e perciò il Paar presentò una nuova querela, lagnandosi di «esser corso dietro al Chnesich invano già per un anno intero» (*Ihm schon ein ganzes Jar nachgeloffen*); chè non lo

vuole accontentare a dispetto dell'ingiunzione impostagli.²⁰³ — Pare che con ciò tutto l'affare si sia arenato, poichè sulla succitata querela del Paar si trova la seguente annotazione laconica :
 «*A quest'atto non ho mai ricevuto evasione, nè ho potuto avere schiarimenti a ripetute mie domande.*»²⁰⁴

Il Chnesich, a sua volta, aveva accusato il capitano d'essersi *indebitamente appropriato* i redditi del dazio di legname a coprimiento di queste sue assertive pretese, avendo sequestrato da vari mercanti del luogo gl'importi dovuti all'ufficio daziario ; ed avea quindi pregato di commettere per mezzo del vicario ai rispettivi mercanti interessati di non curarsi delle proibizioni del capitano (allora ancora in carica) e di versare il dazio — com'è giusto — alle mani di lui, il daziario competente ; quelle somme poi che avessero già consegnate a titolo di dazio al capitano non si considerassero valide e i rispettivi mercanti cercassero di rifarsi sul Paar.²⁰⁵

La Camera Arciducale richiesta del suo parere propose nel suo rapporto del 15 febbraio 1608 di sentire a questo proposito anche il capitano, ma d'impartire intanto al vicario l'ordine d'intimare ai rispettivi mercanti l'obbligo di versare i dazi secondo le prescrizioni alle mani del daziario, non badando alle proibizioni del capitano.²⁰⁶

In base a questa proposta l'arciduca *Massimiliano Ernesto*, fungente a nome di suo fratello l'arciduca regnante (Ferdinando), diresse difatti al vicario di Fiume la seguente ordinanza :

«*Essendosi lagnato il daziario del legname di costì, Francesco Chnesich, che il capitano di costì, il nostro caro e fedele Giovanni Federico barone de Paar, avesse interdetto a diversi mercanti e negozianti, a motivo di certe sue pretese, di versare i dazi alle mani del daziario — acciocchè detto Chnesich non si trovi impacciato nel disbrigo delle sue mansioni di daziario, nè si possa scusare con tale pretesto — ti comandiamo graziosamente d'ammonire essi mercanti con seria insistenza di versare i loro debiti sino ad ulteriore disposizione al suddetto Chnesich, malgrado il divieto di detto capitano. Con ciò eseguirai la nostra volontà e benigna intenzione. — Graz, 21 febbraio 1608.*»²⁰⁷

Però quest'ordinanza non sortì il desiderato effetto. Il capitano tenne duro al denaro sequestrato ; i mercanti, poi, non vollero pagare il dazio una seconda volta, dopo averlo già consegnato alle mani del capitano. Il Chnesich se ne lagna ancora più tardi, riferendosi all'ordinanza arciducale di sopra, rimasta senza effetto

e scusandosi che in tal modo non si trovi in grado di presentare il resoconto finale della gestione dell'anno 1607; e vi aggiunge ancora una distinta degl'importi sequestrati a diversi mercanti e in questa maniera indebitamente sottratti alla cassa del dazio. (Diamo qui in calce questa distinta che offre qualche interesse, perchè vi si trovano indicati i nomi delle principali ditte di quel tempo nonchè gl'importi del dazio, attestanti la floridezza del commercio in legnami in quell'epoca.)²⁰⁸

Pare che il Chnesich di ripicco avesse trattenuto intanto il versamento del salario annuo del capitano fino alla composizione della vertenza, poichè nel registro dell'Archivio Governiale si trova indicato un atto (non conservato) dell'ottobre 1608 del seguente contenuto: «*A Francesco Chnesich, daziario del legname di Fiume, viene seriamente ingiunto di accontentare senza ulteriore ritardo il sig. Giovanni Federico de Paar con quei certi 400 fiorini.*» [Equivalenti alla paga annua del capitano.]²⁰⁹

E con quest'epilogo poco decoroso si chiude il periodo del malgoverno despoticò di Gianfederico barone de Paar, — periodo pieno di tribolazioni e di sofferenze, il quale però servirà di eterna illustrazione del fatto che nelle sorti di Fiume ebbero sempre parte decisiva l'indomita volontà, la tenacità perseverante, lo spirito concorde e l'acume politico della sua cittadinanza, conscia dell'importanza economica e politica della terra natale.

Anche questi semplici fatti di vita cittadina formano un episodio della grande epopea della lotta titanica fra lo spirito di libertà della borghesia e il despotismo feudale, — di quella lotta che, cominciata colla sollevazione della lega delle città lombarde contro Federico Barbarossa, condusse finalmente al trionfo dei moderni principî costituzionali.

*

Giunto alla fine della mia narrazione, m'incombe il grato dovere di ringraziare i signori professori *Arturo dott. Negovetich* e *Attilio dott. Depoli*, fiumani, per avermi fornito dall'Archivio Municipale di Fiume copioso materiale, del quale non possedevo che sunti sommari raccolti durante il mio soggiorno a Fiume in occasione d'un altro mio lavoro storico che abbracciava in parte anche il periodo qui pertrattato; al dottor Depoli, egregio cultore di storia patria, sono ancora specialmente indebitato per avermi additato il materiale conservato a Graz e inoltre richiamato la mia attenzione su alcuni atti dell'epoca reperibili nell'Archivio di Stato a Budapest.

Ma mi sento indebitato in pari misura al mio collaboratore principale: *messer Flaminio Manlio*, il valente cancelliere di quell'epoca — portavoce della cittadinanza, interprete della pubblica opinione, consigliere dei consiglieri —, il quale nei numerosi suoi scritti: verbali e suppliche, proteste e lettere, ci ha tramandato un quadro fedele della vita cittadina d'allora, dipinto a colori vivi e smaglianti che nulla hanno perso della loro originaria freschezza, essendosi conservati tersi e lucidi come quelli degli affreschi venuti alla luce negli scavi di Pompei, per isvelarci la vita palpitante di una passata generazione; per cui questo mio lavoro, in gran parte nient'altro che una modesta riproduzione di quanto si trova esposto nei numerosi scritti da lui redatti, può essere considerato come un duraturo monumento pubblico eretto alla memoria del cancelliere modello, degno rappresentante e protagonista dei principii di libertà cittadina, secondo il concetto dei suoi tempi.

Alfredo Fest.

NOTE

¹²⁹ F. c. p. 206.

¹³⁰ F. c. pp. 207—210.

¹³¹ Prot. cap. p. 212 t.

¹³² *Giorgio Logar* fungeva da giudice capitanale negli anni 1593, 1594, 1597, 1598, 1600 e da giudice del popolo nel 1610. (Kobler II, p. 148.)

¹³³ F. c. p. 213—214.

¹³⁴ F. c. pp. 214 t—217.

¹³⁵ Pur troppo non reperibili nell'archivio di Graz.

¹³⁶ Giudice negli anni 1594, 1596, 1599, 1601, 1609, 1611, 1620. (Kobler II, 148.)

¹³⁷ Giudice negli anni 1595, 1607, 1624. (Kobler II, 148.)

¹³⁸ Giudice negli anni 1607, 1629. (Kobler II, 148.)

¹³⁹ Giudice nell'anno 1611.

¹⁴⁰ Giudice negli anni 1632, 1635.

¹⁴¹ F. c. pp. 220 t—223.

¹⁴² F. c. p. 225.

¹⁴³ F. c. p. 224.

¹⁴⁴ F. c. pp. 227 t—228.

¹⁴⁵ Ivi.

¹⁴⁶ Atti dell'antico governo di Fiume nell'Archivio di Stato a Budapest, Sezione VIII, fasc. 69. (Senza data.)

¹⁴⁷ «Die N. O. Regierung wölle dise Supplicanten der gebür nach eheist beschaiden und darob sein auf das Sy der billichkait zuwider in khainerley weeg beschwärdt, bedrangt werden.— Dec. per Ser. Arch. 4 decembris Anno 1604.»

¹⁴⁸ «Freyherrn Hauptman zu St. Veith am Pfaumb mit Zustellung zu bevelchen, das Er die Supplicanten wider die gebür und billichkheit nit beschwar oder betrange. — 7 decembris 1604.»

¹⁴⁹ Atti dell'antico governo di Fiume, l. c. (Sez. VIII, fasc. 69.)

¹⁵⁰ F. c. pp. 231—232.

¹⁵¹ F. c. p. 233.

¹⁵² F. c. p. 235.

¹⁵³ F. c. pp. 235, 237, 246 e 251.

¹⁵⁴ V. i suoi primi rapporti del 14 e 20 febbraio 1601: Monumenti dell'Accademia Jugoslava V. XV, pp. 283—292.

¹⁵⁵ Di questo assedio abbiamo parlato al principio di questo lavoro.

¹⁵⁶ Al cadavere dell'assassinato si fece orribile scempio: gli venne strappato il cuore, per essere mangiato, e il giorno dopo, esposto il suo cadavere in chiesa, le donne ne leccarono il sangue. — *Minucio Minuci* (arcivescovo di Zara): *Historia degli Uscocchi*, pp. 38—58. — *De Franceschi*: *L'Istria*, p. 305; — *L'Anonimo del Racki*: *Starine V. IX*, pp. 204 e 215.

¹⁵⁷ «Scribatur S. S. A. et Ill. Domino Generali [a] generale comandante del confine croato) super insolentis factis et minis per Uscocos et milites Segnenses et fiat provisio ut porte civitatis claudantur quando ipsi Segnienses venient, nec permittatur ingredi in civitatem ultra numerum quatuor aut sex, ut tollatur occasio exequendi minas ipsorum in cives et omnes habitatores factas — velle scilicet uno die ingredi, virgines et uxores civium violare et homines occidere et civitatem depopulari.» Prot. Cap. I (seduta del 24 settembre 1605).

¹⁵⁸ Prot. Cap. p. 251.

¹⁵⁹ «Weillen Ich zue meiner jezige bevorstehndten St. Veitherischen Raiß ainer verlag gar hoch bedürfftig, derowegen . . . mein gehorsams anlangen und bitten, die wollen mir bey dem Hopffennigmeister . . . vierhundert Gulden zu verwilligen anordnen lassen.» Landesregierungsarchiv, Graz HK 1606 IV fasc. 23.

¹⁶⁰ Ivi.

¹⁶¹ Il Manlio fungeva da cancelliere del municipio per lo spazio di 32 anni — dal 1575 al 1609 — ed era l'anima di tutti i negozi pubblici. (Cfr. Kobler II, p. 156.)

¹⁶² P. c. I, p. 253.

¹⁶³ Prot. Cap. p. 254.

¹⁶⁴ «. . . si commilito seu officiales communitatis non parebunt mandatis Ill. Domini Capitanei, Exc. D. Vicarii et spectabilium DD Judicum, banniantur per trainnium [sic!] a Civitate, eius districtu et Capitateu; et hoc quia sunt facti adeo inobedientes, quod nullum executum facere volunt». P. c. p. 252.

¹⁶⁵ Ivi, p. 253.

¹⁶⁶ Forse figlio di quel Giovanni Franchini che nel 1570 fu notaio pubblico, nel 1572 consigliere e giudice negli anni 1563 e 1596, avendo acquistato nel 1592 la nobiltà ungherese. Il figlio primogenito, (designato dal Kobler col solo nome di Giovanni) fu assunto in consiglio nel 1600 e fu vicecapitano della contea di Pisino, ove nel 1605 passò a matrimonio con Giuliana, figlia di Cristoforo Barbo, signore di Cosliaco. (Kobler III, p. 160.)

¹⁶⁷ P. C. p. 256.

¹⁶⁸ P. C. p. 258.

¹⁶⁹ Ivi, p. 260.

¹⁷⁰ Ivi, p. 261.

¹⁷¹ Ivi, p. 261 t.

¹⁷² «Martio Marchesetti contra Hanns Friedrich von Paar Freiherrn. — Die N. Ö. Reg. wierdet den Supplicanten durch gezimende mitl zur gebür und büllichkeit [= Billigkeit] zu verhelfen wissen.» Landesregierungsarchiv, Graz, Ea (= Expedita), A. 1606, fasc. 2356.

¹⁷³ Ecco la sentenza: «In sachen der mündtlichen verhor zwischen Martio Marckheseti clagern an ainem, wider Hanns Fridrichen von Paar u. s. w. beclagten andersthails, betreffendt ein geclagtes darlehen und anderen *in actis* befindunde anforderungen, geben der fürstl. Durchlaucht unsers genedigsten Herrn Regirung diser N. Ö. Erbfürstenthumben und Lannden disen Abschied: *der Clager hat sein Clag clagtermassen behabt unnd erstanden, und dises in Contumaciam.* — Actum Grätz den Sibenundzwanzigsten Septembris im Sechzechenhundert un Sechsten Jar. — LR Archiv, Ea, 2356.

¹⁷⁴ «Demnach der ersambgelert unnd unser gethreuer lieber Martius Marchisetti Doctor durch unser N. Ö. Regierung ergangnen Abschied [= sentenza] zu seinem bei Euch gebabten Verwalteramt ordentlich restituiert worden, alls ist hierauf unser gnediger bevelch [= Befehl] hiemit an Euch, dah Ir Ime Marchiseten nochmals für denselben haltet und allen gebräuchlichen schuldigen gehorsamb laistet. — An die von St. Veith am Pflaumb; *in simili*: an die bevelchshaber und Soldaten daselb.» LR Archiv, fasc. citato.

¹⁷⁵ V. la nota precedente.

^{175a} «An Faelicem Franchin. — Ferdinandus ecc. — Demnach . . . Martius Marchisetti . . . Zu seinem zu St. Veith am Pflaumb gebabten Verwalteramtsdienst ordentlich restituiert worden, so ist hierauf unser genediger bevelch hiemit an dich, daß du dich solichen jezt vermelten Verwalteramt in Antretung gedachtes Marchisetti allerdings enthaltest. — Grätz, den 30. 7bris A. 1606. (Fasc. citato.)

¹⁷⁶ Prot. C. 1. p. 261 t

¹⁷⁷ LR Arch., fasc. citato . . . «Wann es nun also solte dabei verpleiben und er Marchisetti mir wider meinen wilen zu einem Verwalter solte adiungirt werden, so wurde auch der Jenige Revers, welchen ich zu antretung meines dienst Euer fürstl. Durchlaucht uberhendiget, *erleschen*» ecc.

¹⁷⁸ Fasc. cit. «Was aber die gebettene absetzung des obernants verwalters belangt solle er von Paar ditsfals, inmassen es dann hiemit beschicht, abgewisen sein. Darnach er sich zu richten. — Grätz den 5 Februarii 1607.»

¹⁷⁹ P. C. p. 266 e 267.

¹⁸⁰ . . . «cum in his Venetorum motis Civitas haec Capitanei praesentia summopere indigeat, qui res bellicas disponere pro tuenda Civitate et Arce et necessaria pro debito muneris sui deberet, et cum sit caput, subeat periculum cum membris, civibus scilicet et populo hoc Fluminis, — supplicetur S. S. A. ut . . . mandet dicto Domino Capitaneo veniat et maneat . . . quod si facere recusaverit . . . benigne provideat nobis . . . de alio capitaneo qui nobiscum vivat, commoda atque incommoda sentiat.» — P. C. p. 274.

¹⁸¹ Prot. Cap. p. 278.

¹⁸² P. C. p. 280. . . . «per fidos amicos huius Civitatis detectus est tractatus et coniuratio facta ab Usocchis contra hanc Civitatem velle nocte una venire ad vastandam illam ferro et foco» ecc.

¹⁸³ Il giudice Russevich : . . . «cum ceciderit nudius tertius ultra 300 passus muri Civitatis qui quam primum debeat reparari ne Civitas maneat aperta, propterea exigatur taxa . . . ab illis qui non solverunt portionem suam pro fabricando dicto muro.»

Il consigliere Diminich : «. . . non gravetur populus huiusmodi taxationibus et solutionibus, nam non potest hoc fieri» ecc. — P. C. 281.

¹⁸⁴ Il consiglio soleva radunarvi al suono di un'apposita campana ; quindi la minaccia significava un divieto di tener seduta.

¹⁸⁵ Prot. Cap. p. 281.

¹⁸⁶ Piazza San Michele, sotto il castello, dove si trovava una chiesuola dedicata a questo santo. (Kobler I, p. 142.) Non crediamo di errare supponendo che questa «mattinata» sia stata fatta per far dispetto al capitano e che si cantavano forse canzoni burlesche sul suo conto, secondo l'uso dei tempi.

¹⁸⁷ P. C. p. 283 — 286.

¹⁸⁸ L. c. p. 286 — 7.

¹⁸⁹ P. C. pp. 288 — 289.

¹⁹⁰ Sezione III, fasc. 2.

¹⁹¹ Archivio di Budapest, Atti dell'antico governo di Fiume, III, fasc. 2. La firma è del segretario di corte *Pietro Casali*, vecchio amico di Fiume.

¹⁹² LRA, HK, 1608 VI, fasc. 34. — «Demnach wir unsern Rath und getreuen lieben Stephanum von Rovere die hauptmannschaft zu S. Veit am Pflaumb mit denen Conditionen wie Ir auß inligunden vom 15 diss Ime Rovere auf sein Suppliciern per decretum gegebenen bscheid mehrers zusehen gnedigst verlichen, das Er nemlich sich mit dem ehisten hieneinwerts gehn S. Veit zuerheben und derselben jederzeit *selbst, und mit nichten durch verwalter* alles getreuen Vleiß abzuwarten ; und imfahl Er auß erforderung der Notturft je zu Zeiten von dort abzuraisen und sich anderer orten zu begeben hette, Er solches jedesmalls an unns vorhero gelangen zu lassen, unnsers bschaidts zuerwarten und sich darnach zurichten schuldig sein solle etc. So bevelchen wir Euch nun hiemitt genedigist, daß Ir die gebräuchig und nottwendige verordnung thuen wöllet, damit demselben auf vorgeheunde laistung des schuldigen Juraments und fürhaltung der Instruction die bemelte hauptmannschaft wirklich eingeraumbt werde. An dem etc. — Grätz, 18 Juny 608.»

¹⁹³ Con atto dd. 30 giugno 1608. — Fasc. sopracitato.

¹⁹⁴ «Illmo Sig. mio ossmo, — Prego V. S. mi facci gratia di ordinare che si faccia il comandamento al daziario di Fiume per il mio salario di quattrocento fiorini d'ordinario e altri cento di aiuto di costa, conforme l'hà avuto il sig. G. Federico Baron di Par, si come graziosamente S. A. me lo ha concesso : che resterò con obligo perpetuo à V. S. Illma alla quale con ogni affetto me li raccomando. Di V. S. Illma affmo Stefano della Rovere.» (Fasc. cit.)

¹⁹⁵ Quanto alla sua attività spiegata come capitano di Fiume v. A. Fest : Fiume zur Zeit der Uskokenwirren pp. 70 — 86.

¹⁹⁶ Kobler II, p. 134.

¹⁹⁷ Archivio Governiale, HK 1608 X, fasc. 2.

¹⁹⁸ In un atto registrato ai 13 gennaio 1607 si firma già col titolo di «*Freiherr*». HK, Ea, fasc. 2386.

¹⁹⁹ HK VII, fasc. 47 (11 luglio 1607).

²⁰⁰ HK IX, fasc. 119.

²⁰¹ Querela del Paar alla Camera Fiscale registrata in data 24 agosto 1608. — HK X, fasc. 2.

²⁰² «So du Ime verstandermassen an denen obbemelten 700 fl. noch schuldig bist». — Ivi.

²⁰³ Dd. 2 ottobre 1608. — Fasc. cit.

²⁰⁴ «Die expedition hierauf ist mir niemalls geben worden, habs auch yber öfters erkundigen nicht erfragen mügen.» — Ivi.

²⁰⁵ Querela del Chnesich (in tedesco, Fiume 24 gennaio, 1608). HK IX, fasc. 119.

²⁰⁶ Ivi.

²⁰⁷ Fasc. sopra citato.

²⁰⁸ «Notta del danaro à rescosso il Sig. Cap. G. Federico barone de par da diversi merchadanti che avevano da dar per conto del legname 1607 e questo à fatto con la sua autorità contra ogni termine di ragione e di giustizia :

Da sig.	Fran ^o Berdarini	L. 17
« «	Ludovico Tranquilo	L. 36
« «	Ferante Capoano	L. 40
« «	Fran ^o del Soldato	L. 10 : 6
« «	Giorgio Milcich	L. 11 : 2
« «	Nic. Milcich	L. 6 : 14
« «	Ascanio Giacomini	L. 40
« «	Giovan Sguarzone	L. 22
« «	Fran. Bruneti	L. 176 : 4 ^{1/2}

Fasc. cit. (Il totale sequestrato dal capitano ammontò quindi a Lire veneziane 359 soldi 6^{1/2} — una somma assai vistosa in quei tempi.)

²⁰⁹ «Franzen Khnesich Holzdaziär zu St. Veith am Pflaumb wierdet mit Ernst auferlegt H. Hans Friedrich von Paar die bewüssten 400 fl. ohne verrem verzug zu contentieren». H X, 116.